Numero della Proposta

231

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 11. Aprile 1862
dal Ministro di Grazia e Giustizia

OGGETTO

Conflitti di giurisdizione

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1° Pisanelli
» **2°** Martinelli
» **3°** De Cesare
» **4°** Giorgini
» **5°** Robecchi G.
» **6°** De Filippo
» **7°** Conelli
» **8°** Galeotti
» **9°** Restelli

Relatore Restelli

Adottata nella tornata del 13. Dbre **186**2

SESSIONE 1861

N° 231

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

presentato dal ministro di grazia, giustizia e culti

(Conforti)

nella tornata dell'11 aprile 1862

Conflitti di giurisdizione.

SIGNORI,

Ho l'onore di presentarvi il progetto di legge circa i conflitti di giurisdizione testè approvato dal Senato del regno.

Durando tuttora nelle varie parti dello Stato diverse magistrature supreme, è necessità il provvedere al modo di risolvere i conflitti di giurisdizione che sorger possono fra di esse o fra Corti, tribunali o giudici dipendenti da magistrature supreme diverse.

Presentandosi poi l'opportunità, parve eziandio necessario il disporre per la risoluzione dei conflitti che sorgono fra due o più tribunali marittimi, o fra tribunali militari e marittimi, o fra un tribunale militare o marittimo e un giudice, tribunale o magistrato ordinario.

I motivi che dettarono le singole disposizioni del presente progetto sono per sè stessi evidenti e d'altronde già si esposero nella relazione fatta all'altra parte del Parlamento.

La convenienza di questa proposta di legge la raccomanda alle sollecite vostre deliberazioni.

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

nella seduta del 3 aprile 1862

Art. 1.

Saranno sciolti con decreto reale i conflitti di giurisdizione che sorgessero:

1° Fra due o più Corti di cassazione, Corti supreme di giustizia, tribunali di terza istanza di Lombardia, Corti d'appello dell'Emilia, allorchè adempiono le funzioni di Corti di revisione, e tribunale supremo di guerra;

2° Fra uno di essi Magistrati supremi, e una o più Corti di appello o d'assisie, tribunali o giudici che non siano sottoposti alla di lui giurisdizione, o fra due o più Corti di appello o d'assisie, tribunali o giudici dipendenti da diversi fra gli indicati Magistrati supremi.

La parte più diligente o il Pubblico Ministero, allorchè è parte in causa, trasmetteranno gli atti, sentenze e documenti della stessa causa al ministro di grazia e giustizia; il decreto reale non emanerà che sentito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 2.

Pei conflitti che si elevasserofra Corti d'appello, tribunali o giudici di Lombardia, e Corti d'appello, tribunali o giudici delle altre provincie soggette alla Corte di cassazione sedente in Milano, nulla è innovato al disposto dell'articolo 22 della legge 27 marzo 1862 sull'ordinamento giudiziario in Lombardia.

Art. 3.

Se in materia penale sorga conflitto fra due o più tribunali marittimi, o fra tribunali militari e marittimi, o fra un tribunale militare o marittimo, e un giudice, tribunale o Magistrato ordinario, la decisione sarà devoluta alla Corte di cassazione sedente in Milano.

Art. 4.

Contro le sentenze pronunciate in tempo di pace da tribunali marittimi in materia penale si potrà ricorrere in Cassazione per incompetenza, o per eccesso di potere: la cognizione di questi ricorsi apparterrà alla stessa Corte di cassazione sedente in Milano.

Art. 5.

Per l'esecuzione dell'articolo 4 della presente legge i ricorsi in Cassazione dovranno farsi osservando le disposizioni del capo I, titolo x, libro II del Codice di procedura penale del 1859. Questo capo sarà a tali effetti esteso anche alle provincie, ove il detto Codice non è ancora in vigore, e vi sarà pubblicato.

Il vice-presidente del Senato
SCLOPIS.

Signori Deputati

Ho l'onore di presentarvi il progetto di legge circa i conflitti di giurisdizione testè approvato dal Senato del Regno.

Durando tuttora nelle varie parti dello Stato, diverse Magistrature Supreme è necessità il provvedere al modo di risolvere i conflitti di giu=
=risdizione che sorger possono fra di esse o fra Corti, Tribunali, o Giudici dipendenti da Magistrature Supreme diverse.

Presentandosi poi l'opportunità parve eziandio necessario il disporre per la risoluzione dei conflitti che sorgano fra due o più Tribunali marittimi, o fra Tribunali militari e marittimi, o fra un Tribunale mi=
=litare o marittimo e un Giudice, Tribunale, o Magistrato ordinario.

I motivi che dettarono le singole disposizioni del presente progetto sono per se stessi evidenti e d'altronde già si esposero nella relazione fatta all'altra parte del Parlamento.

La convenienza di questa proposta di legge la raccomanda alle sollecite vostre deliberazioni.

N° 231

Progetto di Legge già approvato dal Senato e presentato alla Camera dal Ministro di Grazia Giustizia e Culti (Conforti)

Conflitti di giurisdizione

Tornata delli 11. Aprile 1862

Seduta del giorno 25 giugno sera

— Comunicazione di una lettera del P. Ispettore —

Castelli combatte la proposta del Relatore ed insiste sulla opinione che il potere esecutivo sia affatto incompetente a decidere questioni di competenza fra due Corti supreme, questioni che possono involgere i più ardui problemi della giurisprudenza —.

Giorgini dà alcune spiegazioni dalle quali apparisce che il Relatore cambiò opinione. Il procuratore generale De-Ferrari aderisce alle modificazioni della legge proposte dalla nostra Commissione e parla a nome della Cassazione di Milano la quale trattò l'argomento.

De-Filippo — Obbiezione fatta nel suo ufficio — che una Corte eguale non può decidere i conflitti di Corti d'egual rango — Propone che la Corte a cui è rimessa la decisione decida a Camere o Sezioni riunite.

Galeotti — Ragiona che il potere esecutivo non abbia la delegazione della Corte suprema, ma che la legge medesima la stabilisca regole a quale Corte deve rimettersi la decisione

messo a partito se il potere esecutivo debba essere esonerato dal decidere esso il conflitto è ammesso il giudizio alla unanimità.

Pisanelli — Caso di due Corti d'appello dipendenti da diverse Cassazioni — chi deciderà? Lo lascierà che le due Corti d'appello decidano sulla competenza, ovvero si arresterà la Corte a cui fu proposta la eccezione di lite pendente.

Galeotti propone che si sospenda la discussione e si renda esatta cognizione della Corte d'Appello in ogni evento —

Mostelli sostiene che non vi ha bisogno essendo la materia dei conflitti generale di necessario risolverla qualunque sia la legge vigente in Italia.

Galeotti Due sistemi vi si pensano - uno che manda sempre la decisione dei conflitti alle Corti supreme - un altro vigente in alcune provincie del Regno per cui la decisione dei conflitti dei giudici inferiori si arrestano alle Corti d'appello. È necessario scegliere tra questi due sistemi.

Rorenti I due sistemi non ammettono perchè la legge rimette sempre al Decreto reale la decisione del conflitto, e secondo il nostro sistema al tribunale supremo.

Mostelli Dice di non arrestarsi a vedere come e quando nasce il conflitto - ma ammettere il conflitto come sorto secondo le diverse leggi, conviene stabilire solo il modo di risolverlo.

Desfilippi svolge le medesime tesi. vale a dire se debba sempre rimontare alle Corti supreme, ovvero se convenga arrestarsi in qualche caso a giurisdizioni non supreme, Corti d'appello ecc.

Mostelli combatte questo secondo sistema e dice necessario risalire sempre alla Corte suprema. Combatte ammettere il principio della prevenzione la quale ci si rimanderebbe nel caso. - Questa eccezione deleghi una Corte non interessata. Risponde Galeotti che dice non opportuna la delegazione.

Pisanelli espone di nuovo argomenti sul differente modo di porre la questione vale a dire se si debba arrestare ai tribunali inferiori ovvero se in ogni caso convenga risalire alle Corti supreme.

Posta ai voti la quistione se in ogni conflitto che si elevi tra due corti supreme, ovvero tra una Corte suprema e un altro giudice non ad essa soggetto, ovvero tra due corti d'appello o giudici soggetti a differenti Corti supreme, si debba sempre la decisione demandare ad una Corte suprema — Di Filippo si astiene nella quistione — l'affermativa [illegible] adottata alla unanimità

Messa a partito la proposta De Filippo si decide che quando entri nel conflitto una Corte di Cassazione, la Corte chiamata a decidere starà a sezioni riunite

---

Seduta del giorno 26 Giugno

approvato l'articolo 2 alla unanimità

L'art. 3 si soppresse come articolo — la disposizione contenuta nello stesso sarà aggiunta all'art. 1º mettendola in armonia col medesimo — Queste disposizioni sono prese dell'assenso alla unanimità.

Riservati ~~Soppressi~~ l'articolo 4 e 5 ad unanimità salvo a trattare questa materia in separata legge dando facoltà al Commissario di mettersi d'accordo col Ministro

De Filippo sostiene che il Ministro della guerra sia invitato a presentare una nuova legge su questo punto ovvero aggiungendo la disposizione nel Codice militare.

Pisanelli sostiene che si proceda con articoli speciali in questa legge —

Seduta del giorno 25 giugno – ore [illegible]

1° ufficio – approva la legge – dovevasi accennare i motivi – due ordini di idee di natura diversa – la legge mal compilata quanto ai [illegible].

2° – – Rispetta al Consiglio di Stato il diritto di decidere i conflitti – modificare la legge in questo senso – che si costituisca un tribunale speciale composto dei mandatarj di tutte le corti supreme –

3° ufficio – ~~approva la legge~~) – Contrapposizione un altro progetto di legge di cui il commissario darà lettura.

4° " mandato analogo a quello del 5 ufficio. La decisione si dia ad una Corte suprema designata per decreto reale.

5° ufficio – approva la legge colla modificazione analoga a quella dell'ufficio 2°, cioè che da parte il Consiglio di Stato, e tolta la potestà esecutiva, vale il diritto di decidere con decreto reale a quale Corte suprema con [illegible] nella [illegible] sia rimessa la decisione del conflitto.

6° " Cornelli approva la legge – con mandato identico al 5 ufficio – tolto art. 9. 7. [illegible] che i tribunali siano soggetti ai propri tribunali superiori quando non siano in diversa sfera di giurisdizione.

7° De-Filippo – Quanto al conflitto decisione rimessa ad un'altra Corte? Teoria della prevenzione.

8° " Mandato di [illegible]

9° " analogo al mandato dell'ufficio 5. Il potere esecutivo non faccia che decidere con decreto a quale corte sarà affidata la soluzione del conflitto.

Cisanelli – Due opinioni – Decreto reale designare la corte non interessata – Decreto reale risolve il conflitto sopra parere di una Corte suprema – non ammesso questo secondo metodo.

De-Cesare sostiene il principio che la decisione deve essere rimessa ad una specie di tribunale supremo composto dei rappresentanti delle varie corti supreme di Italia. —

approvato il 2 articolo del progetto di legge ad unanimità.
L'articolo 3 è soppresso come articolo 2, ed è aggiunta la disposizione del progetto all'articolo 1. – votato ad unanimità.

Signori,

Unanimi gli Uffizj della Camera riconobbero facilmente la necessità che sia legislativamente provveduto al modo di risolvere i conflitti di giurisdizione, che possano sorgere fra le diverse superiori Magistrature giudicanti che tuttora esistono nel Regno o fra Corti, Tribunali o Giudicature dipendenti da codeste Magistrature diverse.

Ma se facilmente gli Uffizj riconobbero codesta necessità, altamente apprezzarono la difficoltà del quesito che loro si presentava innanzi intorno al sistema da adottarsi per rimuovere que' conflitti.

Il disegno di legge ministeriale ~~adottato~~ accolto dal Senato propone che con decreto reale siano risolti i conflitti sentito il parere del Consiglio di Stato.

Gravi dubbj costituzionali insorsero contro questa proposta.

Le decisioni intorno ai conflitti di giurisdizione ossia i giudicati attributivi di giurisdizione per decidere le controversie che insorgono in materia civile o penale costituiscono atti importantissimi dell'amministrazione della giustizia. sotto l'aspetto

delle guarentie costituzionali sono fra
gli atti più preziosi e più interessanti
per la libertà del cittadino, perocchè se
riguardo a salvaguardia di questa libertà
sta scritto nell'art. 71. dello Statuto che
nessuno può essere distolto dai suoi giudici
naturali, è atto quanto mai può dirsi impor:
tante nell'amministrazione della giustizia
il designare nel conflitto delle giurisdizioni
quale sia il giudice naturale che la legge
chiama a giudicare nei singoli casi un citta:
dino, giudizio giurisdizionale, che se ognora
aumenta di questa ogni qualvolta trattisi di
decidere se il cittadino stesso abbia ad essere
soggetto alla giurisdizione civile o militare
e quindi giudicato colle leggi comune o con
quella militare, acquista eccezionalmente
una importanza massima, perchè voi sapete,
o Signori, che non tutte le Provincie del Regno
sono rette dalla stessa legge penale, per cui
dalla competenza del foro ne può dipendere
il capo dell'accusato, questa ultima pena
da cui la mite Toscana tuttavia rifugge.

Che se è atto per eccellenza d'amministrazione
della giustizia il risolvere i conflitti di giurisdi:
zione determinando la competenza dei giudici
dalla legge chiamati ad amministrarla nei
singoli casi, non vi ha chi non veda che
non altrimenti che da Magistrature giudiziarie

vogliono essere codesti conflitti risolti, perocchè è lo stesso nostro Statuto che a tutela della libertà de' cittadini stabilisce che dai giudici soltanto sia amministrata la giustizia. Proclama bensì (art. 68) dello Statuto che la giustizia emana dal Re e che in suo nome è amministrata; ma vuole che non dal Re, ma dai giudici sia dessa amministrata. Ora tutti gli Uffizj e la vostra Commissione, o Signori, furono concordi nel credere che a questa disposizione dello Statuto si portasse offesa accordando il principio che da decreto reale fossero risolti i conflitti di giurisdizione.

Nè gli scrupoli, che ci si affacciarono, si dileguavano perchè il progetto di legge richiede il Governo del Re al previo parere del Consiglio di Stato; chè anzi parve alla vostra Commissione che questo Corpo amministrativo per quanto alto locato e rispettabilissimo non avesse e non dovesse avere nè competenza nè ingerenza ad interloquire in affare che esclusivamente ed eminentemente intrinseca la giustizia civile e penale, quale è appunto il giudizio sui conflitti di giurisdizione e specialmente su quelli insorti fra diverse supreme Magistrature giudiziarie. Parve di più la vostra

Commissione che ne riceverebbero per avventura anco scapito la dignità e la autorità delle ~~Magistrature~~ Magistrature giudiziarie (ove nell'esercizio di lor giurisdizione prorogata fossero esse soggette ad un Corpo di giureconsulti amministrativi ed avvocati.

Ma da quale Autorità adunque faremo risolvere i conflitti di giurisdizione fra Magistrature Giudiziarie supreme o fra Corti, Tribunali o Giudicature dipendenti da superiore Magistrature diverse, se nessuna Autorità giudiziaria vi ha superiore ad esse?

Per togliere la difficoltà della eguaglianza legale delle Corti Supreme, per dare maggiore autorità al giudizio che rimuova i conflitti e per escludere affatto ogni ingerenza del potere esecutivo persino nella scelta della Corte suprema chiamata a deciderne, un Uffizio ha proposto che il giudizio fosse pronunciato da apposito Tribunale supremo che a cotesto solo oggetto si unisse ogni anno, costituito dai Individui delle diverse supreme Magistrature giudiziarie del Regno: ma la vostra Commissione non credette di aderire a questa proposta 1° perchè non sarebbe evitato l'inconveniente dell'intervento a giudicare dei Individui delle stesse Corti interessate nel conflitto 2° perchè la tornata mensuale annuale del proposto Tribunale

lascierebbe lungo tempo indecisi conflitti
di giurisdizione che aver dovrebbero pronto
provvedimento. 3° perchè dovendosi supporre
transitoria la coesistenza di due Supreme
Magistrature giudiziarie non sarebbe stato
pregio dell'opera di creare un apposito in:
biennale, che sarebbe stato non irrilevante
dispendio per questo costituito e per giudizio:
nare.

Andreucci C. Fissa la Commissione delle prerogative
costituzionali del potere giudiziario si
studiò piuttosto il quesito se mai si
potesse a priori nella legge designare
nel caso di conflitto di giurisdizione quale
~~[illegible]~~ Corte Suprema non
interessata nel conflitto ~~[illegible]~~ dovesse
essere chiamata a giudicarne — o de:
signare almeno nella legge il criterio mas:
simo da applicarsi (quale a modo di
esempio la prevenzione del foro) per
risolvere il conflitto. Ma nel primo or:
dine di idee saremmo caduti in una
vera casistica col prevedere tutte
le svariate combinazioni possibili delle
Magistrature, fra le quali si possono verifi:
care conflitti — e nel secondo ordine
di idee non avremmo superata la
difficoltà perchè lo stesso fatto dell'insorto
conflitto ~~[illegible]~~ ci doveva
avvertire che non vi fu sicuro criterio

per determinare la giurisdizione, ove, se,
seguendo la fatta ipotesi, si fosse posto a
criterio il principio della prevenzione del
foro si sarebbe ognor potuto disputare a favore
di quale fra le due Magistrature dissidenti ~~in conflitto~~
si fosse verificata la prevenzione: e così sarebbe
~~interamente~~ mancato lo scopo del provvedimento
legislativo.

Ora codeste premesse la vostra Commissione al volto della gravità degli Uffici fu naturalmente condotta a porre nell'articolo 1°. il concetto che fosse data facoltà di giudicare sui conflitti di giurisdizione a quella fra le supreme Magistrature giudicanti, non interessata nel conflitto, che all'uopo fosse designata con decreto reale.

Non trovò la vostra Commissione contraddizione alcuna che una Suprema Corte non interessata nel conflitto, quantunque pari in grado alle altre, fra le quali il conflitto sia insorto, sia chiamata a risolverlo, in quanto che data la necessità che una Magistratura giudicante debba giudicare, è naturale che una fra le supreme ne possa essere scelta, alla quale per codesti casi soltanto sia attribuita una passeggera superiorità: che neanco può dirsi tale sia perchè la di lei decisione ~~[illegible]~~ ~~fra~~ ha piuttosto il carattere di un arbitrato fra ~~opposte~~ vedute opposte anzichè quello di un giudicato ~~[illegible]~~ di più elevata giurisdizione, sia perchè alla sua volta ognuna delle supreme Magistrature giudicanti potrà essere chiamata ad esercitare codesta apparente superiorità

sulle altre, così che potenzialmente nessuna può dirsi per ciò nè inferiore nè superiore alle altre.

Per maggior cautela peraltro dell'importantissima decisione, cui sia chiamata dal decreto nostro una Corte Suprema per togliere il conflitto di giurisdizione ~~[illegible]~~ ed anche per un ben dovuto riguardo alle Magistrature del pari supreme, fra le quali il conflitto si è nato, ha creduto la Commissione di proporre ~~[illegible]~~ nel conflitto all'art. 2° che quando ~~[illegible]~~ sia interessata una Corte Suprema, abbia a quella chiamata a deciderne a pronunciare in seduta plenaria od a sezioni riunite. Ne sarà così più autorevole il giudizio e sarà tolta perfino l'apparenza della contraddizione che una Magistratura giudichi degli atti d'altra Magistratura di pari grado.

Del resto la vostra Commissione non si preoccupò punto del dubbio che si fosse fatta offesa ai principj costituzionali attribuendosi al Governo ~~[illegible]~~ che con decreto reale sia designata quella delle supreme Magistrature predette non interessata, che debba risolvere il conflitto di giurisdizione, perocchè con questa designazione il Governo del Re non compie nè un atto di amministrazione della giustizia ma bensì soltanto indica

i giudici dello Stato debbono esercitare, il che
e' di perfetta armonia colla lettera e collo
spirito dell'art. 68. dello Statuto

Nulla occorrendo di osservare intorno all'art.
2. del progetto che contiene I che diventerà
il 3°. della Commissione
importa avvertire che all'art. 3. del
detto progetto
e' proposto che sia devoluta alla
Corte di Cassazione sedente in Milano
la decisione intorno ai conflitti che sorgessero
in materia penale fra due o più tribunali
marittimi — o fra tribunali marittimi e
militari — o fra un tribunale militare
o marittimo e un giudice, tribunale o
magistrato ordinario.

I dall'altro ramo del Parlamento e che

La vostra Commissione per coerenza del prin-
cipio adottato all'art. 1° ha creduto di
assoggettare alla stessa disposizione anche
la decisione sui conflitti qui sopra indicati,
che, cioè, venga [illegible] conceduto [illegible]
designata la Suprema Corte non interessata
nel conflitto, che fosse chiamata a risolverlo.
Ed è venuta la Commissione in questa
sentenza 1° per non pregiudicare in nessun
modo la questione dell'unica Corte Suprema
2°. per evitare l'inconveniente che la
Corte di Cassazione fosse chiamata a risolvere
il conflitto anche quando sorga con magi-
strature da essa dipendenti ed altre magistr.

ture militari o marittime. 3° perchè ove
il bisogno della uniformità della giurisprudenza
il richiedesse sarebbe sempre dato al Governo
del Re di designare la stessa Corte Suprema
a risolvere i conflitti, salvo quando la stessa
Corte vi fosse interessata.

Fu poi d'avviso la vostra Commissione di togliere dal progetto di legge gli art. 4. e 5.
siccome estranei alla materia dei conflitti
di giurisdizione e d'altronde riferentisi
a disposizioni non tanto urgenti di che non
ne possa essere rinviata la proposta e la
discussione al tempo in cui sarà prodotto
apposito progetto di legge per la riforma,
tanto universalmente reclamata del Codice
penale marittimo.

Per queste ragioni spera la vostra Commissione che sarete col vostro voto,
o Signori per approvare il progetto
che essa ha l'onore di ~~..~~ sottoporre
al vostro giudizio

Restelli Relatore

Progetto della Commissione 6

N!

Sarà designata con decreto reale quale suprema Magistratura giudiziaria debba decidere il ~~Quando venga il conflitto di giurisdizione~~ conflitto dei poteri insorto:

a) fra due o più Corti di Cassazione, Tribunale di terza istanza di Lombardia, Corti d'Appello, quando adempiano le funzioni di corti di ~~[illegible]~~ revisione, e Tribunale supremo di guerra;

b) fra una di queste Magistrature supreme ed una o più Corti d'appello o d'assise, Tribunale o Giudici che non siano sottoposti alla di lei giurisdizione, o fra due o più Corti d'appello o d'assise, Tribunali o giudici dipendenti da diverse Magistrature supreme;

c) fra due o più tribunali marittimi — fra tribunali marittimi e militari — o fra un tribunale marittimo o militare ed un giudice, Tribunale o Magistrato ordinario.

La Magistratura giudiziaria da designarsi con decreto reale dovrà ~~deve~~ ~~[illegible]~~ essere fra quelle non interessate nel conflitto.

Per gli effetti di questo articolo gli atti, scritture e documenti della causa saranno trasmessi al Ministero di Grazia e Giustizia dalla parte più diligente o dal pubblico Ministero se vi è parte in causa.

Art. 2.

La Magistratura designata con Decreto reale a decidere pronuncierà sentenza in seduta plenaria od a sezioni riunite quando il conflitto a risolversi ~~[illegible]~~ sia sorto fra due Magistrature supreme o fra una di queste e qualche Magistratura sottoposta ad altra Magistratura suprema

Art. 3.

(Come l'art. 2. del progetto ministeriale)

Relazione

sul progetto di legge relativo ai conflitti di giurisdizione

N° 251-A

Relazione della Commissione

Pisanelli, Martinelli, De Cesare, Giorgini, Robecchi Giuseppe, De Filippo, Tonelli, Galeotti, Restelli

Tornata del 6 luglio 1862.

Pellatio

SESSIONE 1861

N° 231-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

PISANELLI, MARTINELLI, DE CESARE, GIORGINI, ROBECCHI G., DE FILIPPO, TONELLI, GALEOTTI, RESTELLI

sul progetto di legge approvato dal Senato del regno e presentato alla Camera dal ministro di grazia e giustizia e culti

nella tornata dell'11 aprile 1862

Conflitti di giurisdizione.

Tornata del 4 luglio 1862

Signori! — Unanimi gli uffizi della Camera riconobbero facilmente la necessità che sia legislativamente provveduto al modo di risolvere i conflitti di giurisdizione, che possano sorgere fra le diverse supreme magistrature giudiziarie, che tuttora esistono nel regno, o fra Corti, tribunali o giudicature dipendenti da codeste magistrature diverse.

Ma se facilmente gli uffizi riconobbero codesta necessità, altamente apprezzarono la difficoltà del quesito che loro si presentava innanzi intorno al sistema da adottarsi per rimuovere quei conflitti.

Il disegno di legge ministeriale accolto dal Senato propone che con decreto reale siano risolti i conflitti, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Gravi dubbi costituzionali insorsero contro questa proposta.

Le decisioni intorno ai conflitti di giurisdizione, ossia i giudicati attributivi di giurisdizione per decidere le controversie che insorgono in materia civile o penale, costituiscono atti importantissimi dell'amministrazione della giustizia. Sotto l'aspetto delle garanzie costituzionali sono fra gli atti più pre-

ziosi e più interessanti per la libertà del cittadino, perocchè se appunto a salvaguardia di questa libertà sta scritto nell'articolo 71 dello Statuto che nessuno può essere distolto dai suoi giudici naturali, è atto quanto mai può dirsi importante nell'amministrazione della giustizia il designare nel conflitto delle giurisdizioni quale sia il giudice naturale che la legge chiama a giudicare nei singoli casi un cittadino, giudizio giurisdizionale che, se ognora aumenta di gravità ogniqualvolta trattisi di decidere se il cittadino stesso abbia ad essere soggetto alla giurisdizione civile o militare, e quindi giudicato colla legge comune o quella militare, acquista occasionalmente un'importanza massima, perchè voi sapete, o signori, che non tutte le provincie del regno sono rette dalla stessa legge penale, per cui dalla competenza del Foro ne può dipendere il capo dell'accusato, quest'ultima pena, da cui la mite Toscana tuttavia rifugge.

Che se è atto per eccellenza di amministrazione della giustizia il togliere i conflitti di giurisdizione, determinando la competenza dei giudici dalla legge chiamati ad amministrarla nei singoli casi, non vi ha chi non veda che non altrimenti che da magistrature giudiziarie vogliono essere codesti conflitti risolti, perocchè è lo stesso nostro Statuto che a tutela della libertà dei cittadini stabilisce che dai giudici soltanto sia amministrata la giustizia. Proclama bensì l'articolo 68 dello Statuto che la giustizia emana dal Re e che in suo nome è amministrata, ma vuole che non dal Re, ma dai giudici sia dessa amministrata. Ora tutti gli uffizi e la vostra Commissione, o signori, furono concordi nel credere che a cotesta disposizione dello Statuto si portasse offesa, accogliendo il principio che da decreto reale fossero risolti i conflitti di giurisdizione.

Nè gli scrupoli, che ci si affacciarono, si dileguavano perchè il progetto di legge vincolasse il Governo del Re al previo parere del Consiglio di Stato; che anzi parve alla vostra Commissione che questo corpo amministrativo, per quanto alto locato e rispettabilissimo, non avesse e non dovesse avere nè competenza nè ingerenza ad interloquire in affare che esclusivamente ed eminentemente interessa la giustizia civile e penale, quale è appunto il giudizio sui conflitti di giurisdizione e specialmente su quelli insorti fra diverse supreme magistrature giudiziarie. Pensò di più la vostra Commissione che ne riceverebbero per avventura anco scapito la dignità e la autorità delle magistrature giudiziarie, ove nell'esercizio di sì preziosa prerogativa fossero esse posposte ad un corpo di funzionari amministrativi ed amovibili.

Ma da quale autorità adunque faremo risolvere i conflitti di giurisdizione fra magistrature giudiziarie supreme, o fra Corti, tribunali o giudicature dipendenti da supreme magistrature diverse, se nessuna autorità giudiziaria vi ha superiore ad esse?

Per togliere la difficoltà della uguaglianza legale delle Corti supreme, per dare maggiore autorità al giudizio che

rimuove i conflitti, e per escludere affatto ogni ingerenza del potere esecutivo perfino nella scelta della Corte suprema chiamata a deciderne, un *ufficio* ha proposto che il giudizio fosse pronunciato da apposito tribunale supremo che a codesto solo oggetto si unisse ogni anno costituito dai presidenti delle diverse supreme magistrature giudiziarie del regno ; ma la vostra Commissione non credette di aderire a questa proposta: 1° perchè non sarebbe evitato l'inconveniente dell'intervento a giudicare dei presidenti delle stesse Corti interessate nel conflitto; 2° perchè la tornata meramente annuale del proposto tribunale lascerebbe troppo tempo indecisi conflitti di giurisdizione che pur richiedono pronto provvedimento ; 3° perchè dovendosi supporre transitoria la coesistenza di diverse supreme magistrature giudiziarie non sarebbe stato prezzo dell'opra di creare un apposito tribunale, che avrebbe richiesto non irrilevante dispendio per essere costituito e per funzionare.

Gelosa la Commissione delle prerogative costituzionali del potere giudiziario studiò piuttosto il quesito se mai si potesse *a priori* nella legge designare nel caso di conflitto di giurisdizione quale Corte suprema non interessata nel conflitto dovesse essere chiamata a giudicarne, o designare almeno nella legge il criterio pratico da applicarsi (quale a modo di esempio la prevenzione del foro) per togliere il conflitto. Ma nel primo ordine di idee saremmo caduti in una puerile casuistica col prevedere tutte le binate combinazioni possibili delle magistrature, fra le quali si fosse verificato il conflitto; e nel secondo ordine di idee non avremmo superata la difficoltà perchè lo stesso fatto dell'insorto conflitto ci doveva avvertire che noi vi fu sicuro criterio per determinare la giurisdizione; e se, seguendo la fatta ipotesi, si fosse posto a criterio il principio della prevenzione del foro si sarebbe ognor potuto disputare a favore di quale fra le due magistrature dissidenti si fosse verificata la prevenzione: e così sarebbe intieramente mancato lo scopo del provvedimento legislativo.

Da codeste premesse la vostra Commissione col voto della pluralità degli uffici fu naturalmente condotta a porre nell'articolo 1 il concetto che fosse data facoltà di giudicare sui conflitti di giurisdizione a quella fra le supreme magistrature giudiziarie, non interessate nel conflitto, che all'uopo fosse designata con decreto reale.

Non trovò la vostra Commissione contraddizione alcuna che una suprema Corte non interessata nel conflitto, quantunque pari in grado alle altre, fra le quali il conflitto sia insorto, sia chiamata a risolverlo, in quanto, che data la necessità che una magistratura giudiziaria debba giudicarne, è naturale che una fra le supreme ne possa essere scelta, alla quale per codesti casi soltanto sia attribuita una passaggera superiorità, che nemmeno può dirsi tale, sia perchè la di lei decisione ha piuttosto il carattere di un arbitrato fra sentenze opposte anzichè quello di un giudicato di più elevata

giurisdizione, sia perchè alla sua volta ognuna delle supreme magistrature giudiziarie potrà essere chiamata ad esercitare codesta apparente superiorità sulle altre, così che potenzialmente nessuna può dirsi per ciò nè inferiore nè superiore alle altre.

Per maggior cautela per altro dell'importantissima decisione, cui sia chiamata dal decreto reale una Corte suprema per togliere il conflitto di giurisdizione ed anche per un ben dovuto rispetto alle magistrature del pari supreme, fra le quali il conflitto sia nato, ha pensato la Commissione di proporre all'articolo 2 che quando nel conflitto sia interessata una Corte suprema, quella chiamata a deciderne abbia a pronunciare in seduta plenaria od a sezioni riunite. Ne sarà così più autorevole il giudizio e sarà tolta perfino l'apparenza della contraddizione che una magistratura giudichi degli atti di altra magistratura di pari rango.

Del resto la vostra Commissione non si preoccupò punto del dubbio che fosse fatta offesa ai principii costituzionali attribuendosi al Governo che con decreto reale sia designata quella delle supreme magistrature giudiziarie non interessata, che debba risolvere il conflitto di giurisdizione, perocchè con questa designazione il Governo del Re non compie, no, un atto di amministrazione della giustizia, ma bensì soltanto indica i giudici che lo debbono esercitare, il che è in perfetta armonia colla lettera e collo spirito dell'articolo 68 dello Statuto.

Nulla occorrendo di osservare intorno all'articolo 2 del progetto che ci viene dall'altro ramo del Parlamento, e che diventerà il 3 della Commissione, importa avvertire che all'articolo 3 del detto progetto è proposto che sia devoluta alla Corte di cassazione sedente in Milano la decisione intorno ai conflitti che sorgessero in materia penale fra due o più tribunali marittimi — o fra tribunali marittimi e militari — o fra un tribunale militare marittimo e un giudice, tribunale o magistrato ordinario.

La vostra Commissione, per coerenza del principio adottato all'articolo 1, ha creduto di assoggettare alla stessa disposizione anche la decisione sui conflitti qui sopra indicati, che, cioè, sempre fosse con decreto reale designata la suprema Corte non interessata nel conflitto che fosse chiamata a risolverlo. Ed è venuta la Commissione in questa sentenza; 1° per non vulnerare in nessun modo la questione dell'unica Corte suprema; 2° per evitare l'inconveniente che la Corte di cassazione fosse chiamata a togliere il conflitto anche quando sorge con magistrature da essa dipendenti ed altre magistrature militari o marittime; 3° perchè, ove il bisogno della uniformità della giurisprudenza il richiedesse, sarebbe sempre dato al Governo del Re di designare la stessa Corte suprema a togliere i conflitti, salvo quando la stessa Corte vi fosse interessata.

Fu poi d'avviso la vostra Commissione di togliere dal pro-

getto di legge gli articoli 4 e 5, siccome estranei alla materia dei conflitti di giurisdizione, e d'altronde riferentisi a disposizioni non tanto urgenti, sì che non ne possa essere rimessa la proposta e la discussione al tempo in cui sarà prodotto apposito progetto di legge per la riforma tanto universalmente invocata dal Codice penale marittimo.

Per queste ragioni spera la vostra Commissione che sarete col vostro voto, o signori, per approvare il progetto ch'essa ha l'onore di sottoporre al vostro giudizio.

RESTELLI, *relatore*

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

nella tornata del 3 aprile 1862

Art. 1.

Saranno sciolti con decreto reale i conflitti di giurisdizione che sorgessero:

1° Fra due o più Corti di cassazione, Corti supreme di giustizia, tribunali di terza istanza di Lombardia, Corti d'appello dell'Emilia, allorchè adempiono le funzioni di Corti di revisione, e tribunale supremo di guerra;

2° Fra uno di essi Magistrati supremi, e una o più Corti di appello o d'assisie, tribunali o giudici che non siano sottoposti alla di lui giurisdizione, o fra due o più Corti d'appello o d'assisie, tribunali o giudici dipendenti da diversi fra gli indicati Magistrati supremi.

La parte più diligente o il Pubblico Ministero, allorchè è parte in causa, trasmetteranno gli atti, sentenze e documenti della stessa causa al ministro di grazia e giustizia; il decreto reale non emanerà che sentito il parere del Consiglio di Stato.

+ Soltanto in materia penale

Art. ~~2.~~ 3.

+ Pei conflitti che si elevassero fra Corti d'appello, tribunali o giudici di Lombardia, e Corti d'appello, tribunali o giudici delle altre provincie soggette alla Corte di cassazione sedente in Milano, nulla è innovato al disposto dell'articolo 22 della legge 27 marzo 1862 sull'ordinamento giudiziario in Lombardia.

Art. 3.

Se in materia penale sorga conflitto fra due o più tribunali marittimi, o fra tribunali militari e marittimi, o fra un tribunale militare o marittimo, e un giudice, tribunale o magistrato ordinario, la decisione sarà devoluta alla Corte di cassazione sedente in Milano.

Art. 4.

Contro le sentenze pronunciate in tempo di pace da tribunali marittimi in materia penale si potrà ricorrere in Cassa-

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Provvedimenti ... provvedimenti definitivi

Sarà designata con decreto reale quale suprema magistratura giudiziaria debba decidere il conflitto che sorgesse:

a) Fra due o più Corti di cassazione, tribunale di terza istanza di Lombardia, Corti d'appello, quando adempiano le funzioni di Corti di revisione, e tribunale supremo di guerra.

b) Fra una di queste magistrature supreme ed una o più Corti d'appello o d'assisie, tribunale o giudici che non siano sottoposti alla di lei giurisdizione, o fra due o più Corti di appello o di assisie, tribunali o giudici dipendenti da diverse magistrature supreme.

c) Fra due o più tribunali marittimi, fra tribunali marittimi e militari, o fra un tribunale marittimo o militare ed un giudice, tribunale o magistrato ordinario.

La magistratura giudiziaria da designarsi con decreto reale dovrà essere fra quelle non interessate nel conflitto.

Per gli effetti di quest'articolo, gli atti, sentenze e documenti delle cause saranno trasmessi al Ministero di grazia e giustizia dalla parte più diligente o dal Pubblico Ministero se vi è posto in causa.

Art. 2.

La magistratura chiamata con decreto reale a decidere pronuncierà sentenza in seduta plenaria od a sezioni riunite quando il conflitto a risolversi sia sorto fra due magistrature supreme, o fra una di esse e qualche magistratura sottoposta ad altra magistratura suprema.

~~Art. 3.~~

~~*Identico al qui contro.*~~

~~Soppresso.~~

~~Soppresso.~~

Approvato nella tornata del 13 Dicembre 1862

[illegible signature]

zione per incompetenza, o per eccesso di potere: la cognizione di questi ricorsi apparterrà alla stessa Corte di cassazione sedente in Milano.

Art. 5.

Per l'esecuzione dell'articolo 4 della presente legge i ricorsi in Cassazione dovranno farsi osservando le disposizioni del capo 1°, titolo x, libro II del Codice di procedura penale del 1859. Questo capo sarà a tali effetti esteso anche alle provincie, ove il detto Codice non è ancora in vigore, e vi sarà pubblicato.

~~Soppresso~~

Sessione Parlamentare 1861

SENATO DEL REGNO

PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 3. Aprile *1862.*

OGGETTO

Conflitti di giurisdizione

Articolo primo

Saranno sciolti con decreto reale i conflitti di giurisdizione che sorgessero:

1. Fra due o più Corti di cassazione, Corti supreme di giustizia, Tribunali di terza istanza di Lombardia, Corti d'appello dell'Emilia, allorchè adempiono le funzioni di Corti di revisione, e Tribunale Supremo di guerra;

2. Fra uno di essi Magistrati Supremi, e uno o più Corti di appello, e di assisie, Tribunali o Giudici che non siano sottoposti alla di lui giurisdizione, e fra due o più Corti di appello od assisie, Tribunali o Giudici dipendenti da diversi fra gli indicati Magistrati Supremi.

La parte più diligente, o il pubblico ministero allorchè è parte in causa, trasmetteranno gli atti, sentenze e documenti della stessa causa al Ministro di grazia e giustizia: il decreto reale non emanerà

che sentito il parere del Consiglio di Stato:

Articolo secondo

Pei conflitti che si elevassero fra Corti d'appello, Tribunali o Giudici di Lombardia e Corti d'appello, Tribunali, o Giudici delle altre Provincie soggette alla Corte di cassazione sedente in Milano, nulla è innovato al disposto dall'articolo 22. della legge del 27. Marzo 1862. sull'ordinamento giudiziario in Lombardia.

Articolo terzo

Se in materia penale sorga conflitto fra due o più Tribunali marittimi, o fra Tribunali militari, e marittimi, o fra un Tribunale militare o marittimo, e un Giudice, Tribunale o Magistrato ordinario la decisione sarà devoluta alla Corte di cassazione sedente in Milano.

Articolo quarto

Contro le sentenze pronunciate in tempo di pace dai Tribunali marittimi in materia penale si potrà ricorrere in cassazione per incompetenza o per eccesso di potere: la cognizione di questi ricorsi apparterrà alla stessa Corte di Cassazione sedente in Milano.

Articolo quinto

Per l'esecuzione dell'articolo 4. della presente legge i ricorsi in cassazione dovranno farsi osservando le disposizioni del capo 1. titolo 10. libro 2. del codice di procedura penale del 1859; questo capo sarà a tali effetti esteso anche alle Provincie, ove il detto Codice non è ancora in vigore, e vi sarà pubblicato.

Addì 5 Aprile 1862

Il Vice Presidente del Senato

Sclopis